



Dott. CIRO D'APREA
NOTAIO

Repertorio n. 348

Raccolta n. 237

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dieci** del mese di **marzo** in Roma, nel mio studio in Via Aureliana n. 63.

10 MARZO 2018

Avanti a me Dott. **CIRO D'APREA**, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

e' presente il signor:

- **SPANGHER Prof. Giorgio**, nato a Trieste il 16 marzo 1944, residente in Trieste, Via Giovanni Pascoli n. 50, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante della "**ASSOCIAZIONE TRA GLI STUDIO-SI DEL PROCESSO PENALE PROFESSOR GIANDOMENICO PISAPIA**", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 97159470588, Partita IVA 06345621004, in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale.

Il Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella predetta qualità, mi consegna e mi chiede di ricevere in deposito e conservare nei miei atti lo Statuto della "Associazione tra gli studiosi del processo penale Professor Giandomenico Pisapia", approvato dall'assemblea in data 13 ottobre 2017, contenente le norme circa il funzionamento della medesima.

Aderendo alla richiesta, io Notaio deposito nei miei atti il predetto documento, che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

Il costituito chiede che il presente atto venga sottoposto alla formalità della registrazione, con facoltà di rilasciarne copia.

La parte di questo atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

La parte dispensa espressamente me Notaio dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato alle ore undici e minuti venti in calce e nell'allegato, dal Comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane al medesimo il quale, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà.

Consta l'atto di un foglio scritto a norma di legge in videoscrittura da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio sulle prime due pagine e della terza fin qui.

F.to: Giorgio Spangher

Registrato a

Roma 1

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 14/03/2018

N. 7209

SERIE IT



CIRO D'APREA
NOTAIO

cdaprea@notariato.it
www.notaiodaprea.it

TEL. 06.42825216
FAX 06.42825216

00187 ROMA
VIA AURELIANA 63

ALLEGATO ^a ⁴ A dell'atto
Rep. n. 368
Racc. n. 234

STATUTO

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione denominata «Associazione tra gli studiosi del processo penale Professor Gian Domenico Pisapia», con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 5, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza".

Art. 2 - Statuto e regolamento.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, se emanato, viene redatto a cura del Consiglio direttivo e disciplina, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

Art. 3 - Modifiche dello statuto.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei soci ordinari.

Proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate dal presidente dell'Associazione, su mandato del Direttivo, o da almeno cinque soci. Esse sono comunicate, almeno venti giorni prima dell'Assemblea, al Segretario, il quale provvede a portarle a conoscenza dei soci senza ritardo ed almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per discuterle e votarle.

Emendamenti integrativi e modificativi sono ammessi, anche in sede assembleare, ma soltanto nei limiti dell'oggetto di proposte presentate a norma del comma precedente.

Su eventuali contestazioni al riguardo decide il presidente dell'Assemblea.

Art. 4 - Finalità dell'Associazione.

L'Associazione si propone di promuovere la riforma e il perfezionamento del sistema processuale penale, di favorire la collaborazione scientifica fra gli studiosi del processo penale, di dare impulso agli studi relativi, anche in prospettiva storica e comparatistica, nonchè ad indagini sul piano politico-legislativo, tenuto conto anche delle esigenze risultanti dall'esperienza giudiziaria.

L'Associazione opera, per il perseguimento delle indicate finalità, su tutto il territorio nazionale.

Giorgio Spangher



Titolo II

Aderenti

Art. 5 - Ammissione.

Hanno diritto di far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, coloro che abbiano svolto o svolgono l'insegnamento della procedura penale o di materie considerate affini dalle disposizioni vigenti nell'Università italiane a titolo di professori di ruolo. Possono essere iscritti, sempre in qualità di soci ordinari, studiosi italiani della materia cooptati, in numero non superiore a dieci, dal Consiglio direttivo.

Hanno diritto, altresì, di fare parte dell'Associazione in qualità di soci aggregati i ricercatori delle Università italiane nelle discipline di cui al comma precedente.

Dieci studiosi stranieri del processo penale potranno essere invitati dallo stesso Consiglio a partecipare all'Associazione in qualità di soci corrispondenti.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio direttivo e diviene effettiva con il pagamento della quota sociale.

Art. 6 – Diritti.

I soci ordinari hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di approvare, annualmente, il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo, stabiliti dalla legge o dallo statuto; nonchè di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art. 7 – Doveri.

I soci devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro.

Tutti i soci devono corrispondere annualmente la quota associativa entro il 31 marzo. Una quota in misura ridotta, stabilita dal Consiglio direttivo, è prevista per i soci che abbiano compiuto i settanta anni e per i soci aggregati. I soci morosi, che non regolarizzano il pagamento della quota entro il primo trimestre dell'anno successivo, decadono dalla qualifica, previa delibera del Consiglio direttivo. La nuova iscrizione richiesta dal socio dichiarato decaduto è condizionata al pagamento di tutte le morosità pregresse.

Titolo III

Organi

Art. 8 – Organi.

Sono organi dell'Associazione: 1) l'Assemblea; 2) il presidente; 3) due vice presidenti; 4) il segretario; 5) il Consiglio direttivo.

Art. 9 - Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è composta dai soci ordinari e dai soci aggregati dell'Associazione ed è presieduta dal presidente dell'Associazione.

Art. 10 – Convocazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai soci almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio associativo annuale. L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci ordinari, in proprio o a mezzo delega, da conferirsi esclusivamente ad altri soci ordinari. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti in proprio o per delega, nei limiti indicati al comma precedente.

Art. 12 - Votazioni.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci ordinari, presenti in proprio o per delega.

Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei soci ordinari, presenti in proprio o per delega.

Art. 14 - Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente, da due vicepresidenti, dal segretario, dal tesoriere e da due membri. Il presidente e gli altri consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno quattro consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto conferente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, formulato a cura del presidente, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Art. 15 - Presidente del Consiglio direttivo.

Il presidente dell'Associazione è anche il presidente del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Durata e funzioni.

Il Consiglio direttivo dura in carica per il periodo di due anni.

Giorgio Spampor



Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando tutte le indicazioni assunte dall'Assemblea.

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi dell'Associazione con tutte le iniziative ritenute opportune, tra le quali l'organizzazione di periodici incontri di studio sui più rilevanti problemi relativi all'amministrazione della giustizia penale.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 – Funzioni.

Il presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e coordina lo svolgimento dei lavori.

Art. 18 - I beni.

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 19 – Contributi.

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

I contributi dei soci aggregati sono determinati in una quota pari alla metà di quella stabilita per i soci ordinari.

I contributi raccolti, integrati dalle entrate di diversa natura, formano il patrimonio dell'Associazione, amministrato da un socio tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo.

Il tesoriere cura direttamente o affidando a terzi la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonché l'adempimento a tutti gli obblighi di legge relativi.

Art. 20 - Erogazioni, donazioni, lasciti.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie.

Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 21 - Devoluzione dei beni.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Titolo IV
Bilancio**

Art. 22 – Bilancio.

Il bilancio dell'Associazione si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio viene redatto dal Consiglio direttivo e depositato presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo; copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 12 comma 1.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Titolo V
Dipendenti e collaboratori**

Art. 23 - Dipendenti e collaboratori.

L'Associazione può assumere dipendenti. La loro assunzione viene deliberata dal Consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24 – Collaboratori.

L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, stipulando con gli stessi contratti di collaborazione, sottoposti al preventivo esame ed autorizzazione del Consiglio direttivo.

**Titolo VI
Disposizioni finali**

Art. 25 - Disposizioni finali.

Il presente statuto è stato redatto nel pieno rispetto delle norme recate dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cyrio Spangher



REGOLAMENTO

Art. 1 - Comunicazioni sociali.

Le comunicazioni sociali saranno inviate con mezzi telematici all'indirizzo di posta elettronica fornito dal socio all'atto della domanda di ammissione o successivamente; le comunicazioni in forma cartacea verranno inviate solo su espressa richiesta del socio.

Art. 2 - Convocazione e conduzione dell'Assemblea.

L'Assemblea dell'Associazione è convocata in via ordinaria dal presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

E' convocata in via straordinaria dal presidente, quando lo ritenga opportuno nonché quando lo richiedano 2 componenti del Consiglio direttivo oppure 1/5 degli iscritti.

L'ordine del giorno è fissato dal presidente, sentito il Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, su sua delega, da uno dei componenti il Direttivo.

Art. 3 - Deleghe per l'espressione del voto in Assemblea.

A specificazione dell'art. 11 statuto, ogni socio può essere portatore di due deleghe per le votazioni ordinarie, e di una sola delega per le votazioni alle cariche sociali. Nessuna delega può essere conferita per votazione riguardanti persone.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 - Modalità elettorali.

L'elezione delle cariche sociali dell'Associazione avviene da parte dell'Assemblea dei soci a scrutinio segreto e secondo le regole stabilite negli articoli seguenti. L'Assemblea può deliberare modalità diverse di votazione soltanto all'unanimità dei presenti.

Art. 2 - Candidature.

Prima di ogni votazione il presidente dell'Assemblea comunica le candidature che sono state presentate.

Art. 3 - Preferenze di voto.

Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio; quella relativa a partire dal secondo. Con votazione separata vengono eletti: gli altri membri del Consiglio direttivo. Ogni socio non può esprimere più di 3 preferenze. Risulta eletto chi ha ricevuto il maggior numero dei voti. A parità di voti prevale l'anzianità accademica; in caso di pari anzianità accademica prevale quella d'età. Il Consiglio eletto provvede poi al suo interno alla designazione del

segretario, dei due vicepresidenti e del tesoriere.

Art. 4 – Deleghe.

Ciascun socio può esprimere il suo voto direttamente o a mezzo di delega scritta ad altro socio. Non è con sentito avere più di una delega per le votazioni del presidente e del Consiglio.


Art. 5 - Durata in carica del Consiglio.

Il Consiglio direttivo dura in carica un biennio e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta per un altro biennio. Non sono immediatamente rieleggibili né come presidente né come componenti del Consiglio coloro che abbiano fatto parte consecutivamente di quest'ultimo negli ultimi due mandati.

Art. 6 - Modifiche del regolamento elettorale.

Ogni modifica del presente regolamento dovrà essere deliberata dall'Assemblea con le stesse modalità previste per le modifiche di statuto.


Quirio Spanghera



A circular notary seal from the Notary Office of Rome, specifically for the office of the Notary Public (Ciro Di Appia). The seal features a central star and is surrounded by the text "NOTAIO IN ROMA" and "CIRO DI APPIA". Below the seal is a large, stylized handwritten signature in black ink.

Io sottoscritto Dott. CIRO D'APREA Notaio in Roma, con studio in Via Aureliana n. 63, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia composta di numero cinque fogli fronte retro muniti delle prescritte firme, è conforme all'originale ed ai suoi allegati nei miei rogiti e si rilascia ad uso consentito dalla legge.

Roma, li 26 marzo 2018



The image shows a handwritten signature in black ink, which is highly stylized and overlaps a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "DOTT. CIRO D'APREA" around the perimeter and "ROMA" in the center. The signature appears to be "C. D'Aprea".